



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

### IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art.1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.

VISTO in particolare, l’art.49 del predetto D.P.R. n.394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione Europea, come richiamato dall’art.60, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286

VISTA la domanda della Sig.ra MALHEIRO MICHELINE cittadina italo brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo “Bacharel em Direito”( Baccelliere in Diritto), conseguito presso “l’Universidade da Amazonia”nel 1998, ai fini dell’esercizio



dell'attività di “agente e rappresentante di commercio “ – legge 3 febbraio 1985 n. 204;

CONSIDERATO che la dichiarazione di valore in loco rilasciata dal Consolato D'Italia a Recife – Brasile il 26 aprile 2011, attesta che il titolo di studio in base all'ordinamento locale è abilitante all'esercizio della professione di “Advogato” è condizione necessaria ma non sufficiente per l'esercizio di Advogato;

VISTO CHE in data 27 luglio 2006 nota prot n 0247002 è stata invitata la richiedente ad integrare la dichiarazione di valore in loco specificando se il titolo di studio abilita alla professione di Agente e Rappresentante di Commercio;

CONSIDERATO che i documenti, non sono stati trasmessi;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. n. 317363 del 27 luglio 2017, ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 2 comma 1 e 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 i motivi ostativi al riconoscimento e il respingimento della richiesta;

VERIFICATO che la richiedente, non si è avvalsa della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

## DECRETA

### Art. 1

Alla Sig.ra MALHEIRO MICHELINE cittadina italo brasiliana, nata a Belem-Parà (Brasile) il 1 settembre 1975, viene respinta la domanda di riconoscimento del titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di “agente e rappresentante di commercio “ – legge 3 febbraio 1985 n. 204, in quanto non sussistono i requisiti tecnico-professionali minimi;

### Art.2

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.



2. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione di cui al comma 2.

Roma, 2 febbraio 2018

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. MARIO FIORENTINO)